

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"VERONA SKATES - Associazione Sportiva Dilettantistica"**

<u>Indice degli articoli</u>	Pagina
Art. 1 Costituzione e denominazione	3
Art. 2 Durata	3
Art. 3 Sede legale	3
Art. 4 Sezioni	3
Art. 5 Democraticità	3
Art. 6 Scopo e finalità	3
Art. 7 Fondo Sociale / Patrimonio	4
Art. 8 Esercizio / Anno Sociale	4
Art. 9 Soci	5
Art. 10 Ammissione dei Soci	5
Art. 11 Diritti dei Soci	6
Art. 12 Doveri dei Soci	7
Art. 13 Quote Sociali	7
Art. 14 Sanzioni per i Soci	7
Art. 15 Cessazione della qualifica di Socio	7
Art. 16 Organi Sociali	8
Art. 17 Assemblea dei Soci	8
Art. 18 Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 19 Diritto di partecipazione all'Assemblea / Delega	9
Art. 20 Validità dell'Assemblea	10
Art. 21 Sistemi di votazione dell'Assemblea	10
Art. 22 Compiti dell'Assemblea	10
Art. 23 Verbalizzazione dell'Assemblea	11
Art. 24 Elezione delle cariche sociali	11
Art. 25 Non retribuzione delle cariche sociali	11
Art. 26 Consiglio Direttivo	12
Art. 27 Convocazione del Consiglio Direttivo	12
Art. 28 Validità del Consiglio Direttivo	12
Art. 29 Compiti del Consiglio Direttivo	12
Art. 30 Verbalizzazione del Consiglio Direttivo	13
Art. 31 Presidente	13
Art. 32 Vice Presidente	14



---

Art. 33	Segretario	14
Art. 34	Tesoriere / Amministratore	14
Art. 35	Direttore/Responsabile Tecnico	15
Art. 36	Cessazione incarico del Consiglio Direttivo	15
Art. 37	Rieleggibilità / Incompatibilità ed esclusioni	16
Art. 38	Rendiconto / Bilancio	16
Art. 39	Divieto di distribuzione degli utili	16
Art. 40	Pubblicità e trasparenza degli atti sociali	16
Art. 41	Modifiche Statuto	17
Art. 42	Scioglimento	17
Art. 43	Liquidazione	17
Art. 44	Accettazione delle norme federali	17
Art. 45	Clausola compromissoria	17
Art. 46	Controversie	18
Art. 47	Norma finale	18
Art. 48	Approvazione Regolamento Statutario / Statuto	18



---

## **Art. 1 Costituzione e denominazione**

E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione "VERONA SKATES - Associazione Sportiva Dilettantistica" (nel prosieguo denominata "Associazione").

I colori sociali dell'Associazione sono il giallo ed il blu.

## **Art. 2 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

## **Art. 3 Sede legale**

L'Associazione ha la sede legale a Verona in Via Caroto n. 14, C.A.P. 37131.

## **Art. 4 Sezioni**

L'Associazione può costituire delle sezioni in altri luoghi al fine di un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Allo scopo è stata costituita una sezione a San Martino Buon Albergo (VR) in Via Campalto n. 3/B, C.A.P. 37036.

## **Art. 5 Democraticità**

L'Associazione non ha carattere né politico né confessionale, non persegue scopi di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e ricreativa, che condividono le finalità e che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.

## **Art. 6 Scopo e finalità**

L'Associazione può affiliarsi alle Federazioni sportive e/o agli Enti di promozione sportiva per la pratica e la gestione, in generale, di attività e discipline sportive dilettantistiche ed amatoriali sotto le varie forme: agonistica, non agonistica, ricreativa e culturale.

A tale scopo l'Associazione può porre in essere e svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del pattinaggio e dell'hockey, in tutte le sue componenti e specialità, sia a rotelle che su ghiaccio;
- l'organizzazione di attività motorie, ludiche e ricreative;
- la promozione e l'organizzazione di attività didattiche in genere, corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sportivi;
- la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché l'organizzazione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;



- l'organizzazione di squadre e gruppi in genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative sportive;
- l'organizzazione di attività ed eventi sportivi, culturali e ricreativi a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei Soci.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi e delle finalità proposte, può:

- affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale o internazionale;
- reperire e gestire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato;
- collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive ricreative e culturali;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro presso i propri locali sociali e/o impianti, anche eventualmente in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservandone la somministrazione ai soli Soci, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge;
- esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento, osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti;
- pubblicare giornali periodici da distribuire ai Soci dell'Associazione.

Inoltre, nel rispetto degli scopi istituzionali e previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, può acquistare e costruire immobili ed impianti da destinarsi all'attività sportiva nonché l'acquisto di attrezzature sportive.

In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'Associazione, così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri Soci, la gestione può essere assunta direttamente dalla stessa Associazione, oppure mediante concessione totale o parziale a terzi.



#### **Art. 7 Fondo Sociale / Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti effettuati dai Soci, dai privati o da Enti, destinati ad incremento del patrimonio, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate dai Soci;
- b) corrispettivi specifici versati dai Soci per le varie attività sportive e ricreative organizzate;
- c) erogazioni e contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- e) eventuali entrate di carattere commerciale come per esempio gli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci, gestiti direttamente dai Soci, e/o vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- f) ogni altro provento non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi dell'Associazione sono depositati presso uno o più Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 Esercizio / Anno Sociale**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno sociale.

L'anno sociale, relativo all'attività sportiva e ricreativa, inizia il 1 settembre e si protrae fino al 31 agosto dell'anno successivo.

## Art. 9 Soci

I primi Soci dell'Associazione sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo (Soci fondatori).

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche ed anche le persone giuridiche (società ed enti) che ne condividano gli scopi, le finalità ed i principi ispiratori ed accettino lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Nel caso si tratti di persone giuridiche, l'accoglimento dell'adesione è concesso ad un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione e dura a tempo indeterminato.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Effettivi;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.



I Soci Fondatori sono i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione; costoro non possono essere incrementati.

I Soci Effettivi sono tutti coloro che svolgono attività sportiva (sia agonistica che non agonistica), ricreativa e culturale all'interno dell'Associazione, previa iscrizione ed adesione alla stessa.

I Soci Sostenitori sono tutti coloro che, pur non partecipando direttamente alle attività sportive, ricreative e culturali, contribuiscono, mediante il versamento della quota associativa, al sostentamento dell'Associazione ed offrono, eventualmente, anche la loro collaborazione a qualsiasi livello ed incarico per la positiva conduzione e realizzazione dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari persone che contribuiscano o abbiano contribuito con particolare impegno a favore dell'Associazione.

Il Socio Onorario non è soggetto al pagamento della quota associativa.

Il numero dei Soci è illimitato; tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.



## Art. 10 Ammissione dei Soci

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono farne domanda compilando l'apposito modulo di iscrizione.

La domanda si intende tacitamente accettata se, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, non sopraggiungerà il diniego motivato del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

L'ammissione a Socio è subordinata:

- all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
- all'accettazione senza riserve dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

- all'accettazione degli Statuti, Regolamenti e Direttive delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione aderisce;
- alla reale condivisione degli scopi e finalità sociali;
- al pagamento della quota associativa;
- all'assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- all'assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione della domanda con l'iscrizione del nominativo nel registro dei Soci dell'Associazione.

La qualifica di Socio, efficacemente assunta, permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti nell'articolo 15 (Cessazione della qualifica di Socio).

Nel caso in cui la domanda di ammissione a Socio è presentata da un minorenni la stessa è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Tutti i Soci eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 11 Diritti dei Soci**

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare, in generale, alla vita associativa;
- di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente Statuto;
- di presentare proposte per iscritto al Consiglio Direttivo;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti;
- di usufruire delle attrezzature dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

La distinzione di denominazione dei Soci non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo ed ai diritti derivanti, fatto salvo per i Soci minorenni.

Tutti i Soci, purché maggiorenni, godono al momento dell'ammissione all'Associazione del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali (elettorato attivo) e possono accedere alle cariche elettive (elettorato passivo), alla scadenza del mandato degli organi sociali.

I diritti dei Soci minorenni possono essere esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale e comunque verranno acquisiti automaticamente dopo il raggiungimento della maggiore età.

I Soci mantengono i diritti solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale; i Soci in situazione di morosità non hanno diritto di voto nell'Assemblea.



## Art. 12 Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di osservare gli Statuti ed i Regolamenti dettati dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione aderisce;
- di mantenere un comportamento coerente con i principi e le finalità dell'Associazione e di difendere, nell'ambito sportivo ed in quello civile, il buon nome dell'Associazione stessa;
- di versare la quota associativa annuale;
- di versare, se dovuta, la quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

## Art. 13 Quote Sociali

Nell'ambito associativo sono previste due tipi di quote:

- quota associativa annuale, uguale per tutti i Soci;
- quota aggiuntiva (eventuale) per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Le quote, comunque variabili, non sono trasferibili e rivalutabili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di Socio.

## Art. 14 Sanzioni per i Soci

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- avvertimento / ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo illimitato;
- radiazione.

## Art. 15 Cessazione della qualifica di Socio

Il rapporto associativo può essere interrotto:

- a) volontariamente dal Socio:
  - per dimissioni;
  - per mancato rinnovo dell'adesione all'Associazione.
- b) automaticamente, per effetto:
  - di decesso del Socio;
  - di morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto, relativo alla quota associativa;
  - del mancato versamento della quota associativa per due esercizi sociali consecutivi.
- c) per radiazione del Socio:
  - per inosservanza allo Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - per gravi infrazioni in contrasto con lo Statuto e/o con i regolamenti;
  - nel caso che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - nel caso che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.



L'eventuale radiazione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato nella prima Assemblea ordinaria o straordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

La deliberazione di radiazione deve essere comunicata al Socio mediante lettera e l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

Il Socio radiato non può più essere riammesso.

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio ed alla reputazione dell'Associazione stessa.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

## **Art. 16    Organi Sociali**

L'Associazione esprime la propria volontà attraverso i propri organi sociali.

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Inoltre, possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri (Garanti).



## **Art. 17    Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere riunita, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e deve essere tenuta, normalmente, entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità:

- 1) su richiesta del Presidente o del Vice Presidente;
- 2) su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) su richiesta motivata (per iscritto) di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci (purché in regola con i versamenti delle quote associative).
- 4) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri (se eletti).

La richiesta dell'Assemblea straordinaria non può essere avanzata dopo l'invio di avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea può essere convocata e riunita presso la sede sociale od anche presso un'altra sede, che sia comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente; qualora nessuno dei due fosse presente l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea non possono essere trattati e discussi argomenti non inseriti all'ordine del giorno ed anche qualora, al momento della discussione, sia assente il proponente o venga delegato un altro Socio in sua vece.

Il Presidente dell'Assemblea:

- fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha la facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli;
- non può derogare dagli argomenti scritti nell'ordine del giorno;
- ha diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata;
- ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione;
- ha facoltà di consentire eventuali repliche.



#### **Art. 18 Convocazione dell'Assemblea**

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria l'avviso di convocazione deve essere reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, con l'invio di comunicazione scritta (lettera a mezzo posta ovvero fax o messaggio di posta elettronica) ed anche reso pubblico, mediante affissione, nella sede sociale, nei locali in cui vengono svolte le attività associative e sul sito internet dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e il modulo predisposto per l'eventuale delega.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta convocazione.

Nel caso di Assemblea straordinaria la convocazione deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 19 Diritto di partecipazione all'Assemblea / Delega**

Possono prendere parte all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni, personalmente o rappresentati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, soltanto da altri Soci aventi diritto, mediante delega scritta.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto; ciascun Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.



## **Art. 20 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci (maggioranza assoluta).

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima; trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati (maggioranza semplice).

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea può deliberare a maggioranza semplice, escludendo dal computo dei voti gli astenuti ed includendo i voti dei Soci che hanno inviato regolare delega e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto, ai regolamenti e per quelle riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione si rimanda alle disposizioni dell'articolo 41 (Modifiche Statuto) e dell'articolo 42 (Scioglimento).

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci, per cui le deliberazioni prese in conformità delle norme statutarie obbligano e vincolano tutti i Soci compresi i dissenzienti e gli assenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Art. 21 Sistemi di votazione dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, volta per volta, il sistema di votazione da adottare, optando tra i seguenti:

- votazione a scrutinio segreto, con consegna di apposite schede; questo sistema è da considerarsi necessario per gli argomenti che riguardino persone specifiche;
- votazione per appello nominale; questo sistema non può essere utilizzato per gli argomenti che riguardino persone specifiche;
- votazione per alzata di mano; in questo caso il Segretario dell'Assemblea avrà cura di verbalizzare i nominativi dei contrari (alla decisione assunta dalla maggioranza) e degli astenuti; anche questo sistema non può essere utilizzato per gli argomenti che riguardino persone specifiche;
- votazione per acclamazione, laddove in una votazione, che interessi l'elezione di specifiche persone, esista la presenza di un solo candidato; questo sistema può sostituire la votazione per scrutinio segreto, previa autorizzazione dell'Assemblea ottenuta per alzata di mano ed all'unanimità.

## **Art. 22 Compiti dell'Assemblea**

I compiti dell'Assemblea, riunita in sessione ordinaria sono:

- discutere ed approvare la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno / esercizio sociale trascorso;
- approvare il programma delle attività ed il bilancio di previsione per il nuovo anno / esercizio sociale;
- esaminare eventuali questioni / proposte, sollevate dai Soci e/o dal Consiglio Direttivo, presenti nell'ordine del giorno.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conto (facoltativo o se previsto);



- 
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (facoltativo o se previsto);
  - ratificare la quota associativa;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Rientra inoltre nelle competenze dell'Assemblea, riunita in sessione straordinaria:

- l'approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 41 (Modifiche Statuto) del presente Statuto;
- l'approvazione dei regolamenti interni dell'Associazione e delle loro eventuali modifiche;
- la delibera su questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- la delibera dello scioglimento dell'Associazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 42 (Scioglimento) del presente Statuto.

### **Art. 23 Verbalizzazione dell'Assemblea**

Le discussioni e le deliberazioni prese dall'Assemblea devono essere formalizzate in un verbale redatto dal Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori, deve essere conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

### **Art. 24 Elezione delle cariche sociali**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale dei Soci e rimane in carica per quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea, dove ogni Socio può esprimere al massimo un numero di nove preferenze.

Sono designati, quali componenti il Consiglio Direttivo, i primi nove della graduatoria, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite qualora gli eletti accettino la designazione.

### **Art. 25 Non retribuzione delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali si intendono ricoperte a titolo gratuito ed onorifico.

In relazione a specifici incarichi, conferiti dal Consiglio Direttivo a taluni componenti, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di detti incarichi.

Inoltre, nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia/siano chiamato/i, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività tecnico-sportive o professionali a favore dell'Associazione può/possono essere retribuito/i per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla può essere riconosciuto a fronte dell'assunzione di cariche sociali e dell'attività di amministratore / consigliere svolta.



---

## **Art. 26 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 9 (nove) componenti.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, può nominare nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere/Amministratore ed il Direttore/Responsabile Tecnico.

Per ogni singolo componente del Consiglio Direttivo è ammessa l'assunzione di più cariche sociali tra quelle precedentemente menzionate, tranne ricoprire incarichi nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri (laddove tali collegi siano eletti).

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società / associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

## **Art. 27 Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

La convocazione, fatta dal del Presidente o dal Vice Presidente, deve pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta (lettera a mezzo posta ovvero fax o messaggio di posta elettronica) contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

## **Art. 28 Validità del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti (maggioranza assoluta).

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.

Non sono ammesse deleghe dei non presenti.

## **Art. 29 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione soltanto di quelli che per Statuto risultino in modo tassativo riservati all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- eleggere il Segretario, il Tesoriere/Amministratore ed il Direttore/Responsabile Tecnico;
- nominare, tra i Soci, dei delegati per lo svolgimento di particolari incarichi e mansioni, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- provvedere all'affiliazione dell'Associazione ed al tesseramento dei Soci presso le Federazioni sportive e/o presso gli Enti di promozione sportiva, a cui si intende aderire, entro i termini fissati annualmente dalle Federazioni / Enti stessi;



- curare il conseguimento dei fini statutari;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea, la straordinaria amministrazione e ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- deliberare sulla stipula degli atti, contratti e convenzioni inerenti l'attività istituzionale, nonché sulle necessarie azioni per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- deliberare sugli impegni di spesa straordinari ed anche ordinari se di importo rilevante;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi specifici per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- adottare verso i Soci tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- deliberare in merito all'esclusione / radiazione dei Soci;
- definire eventuali richieste da parte dei Soci atleti riguardo trasferimenti, svincoli e quant'altro a riguardo;
- redigere annualmente una relazione dell'attività svolta ed un piano programmatico, relativo alle attività da svolgere per il nuovo anno sociale (attività agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, culturali), da presentare all'Assemblea;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo, inerente l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo per l'anno successivo, da presentare all'Assemblea;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei Soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere ed approvare preliminarmente eventuali regolamenti interni all'Associazione e/o proporre, se necessario, le modifiche allo Statuto da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare, alla prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente o dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni dal Consiglio Direttivo stesso.

Per le obbligazioni sociali risponde personalmente e solidalmente verso i terzi chiunque abbia agito in nome e per conto dell'Associazione.



### **Art. 30 Verbalizzazione del Consiglio Direttivo**

Le discussioni e le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo devono essere formalizzate in un verbale redatto dal Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, deve essere conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.



### **Art. 31 Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Inoltre, spetta al Presidente:

- provvedere alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- vigilare sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- autorizzare ed ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato dal Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
- predisporre proposte, progetti e delibere da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- curare i rapporti con terzi;
- coordinare tutte le attività e controllare la gestione amministrativa e tecnico-sportiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione per dimissioni del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 32 Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, di impedimento temporaneo o di cessazione per dimissioni in tutte le sue funzioni; in questi casi è autorizzato a sottoscrivere in proprio atti e/o comunicazioni dell'Associazione.

Se dimissionario, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 33 Segretario**

Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o, se necessario, anche tra i Soci.

Il Segretario ha il compito di:

- assicurare la funzionalità e l'efficienza della Segreteria;
- curare la tenuta del libro / registro dei Soci dell'Associazione;
- redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo);
- curare la tenuta dei relativi libri / registri dei verbali;
- predisporre e conservare i contratti e gli ordinativi per l'acquisto di tutte le risorse (materiali, servizi, ecc.) necessarie all'Associazione;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- coadiuvare il Presidente o il Vice Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e/o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

### **Art. 34 Tesoriere / Amministratore**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede:



- alla gestione della cassa e alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- alla predisposizione, di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, del rendiconto / bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo;
- alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, dei crediti e debiti della banca e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Tesoriere, prima della scadenza utile per il versamento della quota associativa, comunica ai Soci ancora inadempienti, la loro posizione invitandoli al versamento.

### **Art. 35     Direttore/Responsabile Tecnico**

Il Direttore / Responsabile Tecnico dell'attività sportiva, assolve il suo compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo.

In particolare ha il compito di:

- proporre l'attuazione delle attività sportive e ricreative;
- elaborare e formulare i piani ed i programmi e verificarne la possibilità di attuazione;
- promuovere la formazione e la preparazione tecnica dei responsabili delle attività sportive, allenatori, istruttori sportivi, ecc.;
- predisporre tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per l'espletamento delle attività in condizioni di sicurezza, sia per la tutela dei Soci e di terzi, sia per la salvaguardia dei beni materiali.

### **Art. 36     Cessazione incarico del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo decade, alla scadenza naturale del mandato, ogni quattro anni o per revoca del mandato stesso o per voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, deve ritenersi decaduto dall'incarico.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti decadono dall'incarico si provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

I componenti così nominati decadono dalla carica, alla scadenza naturale, assieme gli altri.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In questi casi il Presidente, o il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni ed adunarla entro i successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza ordinaria o dimissioni di tutto il Consiglio, il Presidente esercita l'ordinaria amministrazione congiuntamente allo stesso Consiglio Direttivo decaduto in attesa delle elezioni e dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.



---

### **Art. 37 Rieleggibilità / Incompatibilità ed esclusioni**

Tutte le cariche sociali sono rieleggibili.

Non possono comunque ricoprire cariche sociali:

- i componenti dei Consigli Direttivi di altre associazioni / società;
- coloro che non siano cittadini italiani;
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive o dagli Enti di promozione sportiva;
- coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

### **Art. 38 Rendiconto / Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione (entrate ed uscite), con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento; il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio preventivo deve contenere le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

### **Art. 39 Divieto di distribuzione degli utili**

All'Associazione è vietato distribuire, sia in forma diretta che indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

### **Art. 40 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti / bilanci annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.





#### **Art. 41 Modifiche allo Statuto**

La proposta di modifica allo Statuto può essere richiesta, mediante convocazione dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 17 (Assemblea dei Soci).

Le delibere relative alla modifica dello Statuto e/o dei regolamenti dell'Associazione sono valide:

- in prima convocazione, quando siano presenti i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, con l'esclusione delle deleghe;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, con l'esclusione delle deleghe.

#### **Art. 42 Scioglimento**

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea con specifico ordine del giorno.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione sono valide:

- in prima convocazione, quando siano presenti i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, con l'esclusione delle deleghe;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, con l'esclusione delle deleghe.

#### **Art. 43 Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Soci; esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, ai fini sportivi, ad Enti od Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 44 Accettazione delle norme federali**

L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

L'Associazione si impegna di accettare eventuali provvedimenti disciplinari emanati dagli organi competenti delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva a cui aderisce.

L'Associazione ed i suoi Soci, dal momento della affiliazione e del tesseramento, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, previsti negli Statuti e nei Regolamenti delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

#### **Art. 45 Clausola compromissoria**

I Soci si impegnano a non adire all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per eventuali controversie che sorgano con l'Associazione ed anche fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale.

I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.



#### Art. 46 Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, nonché la validità e l'efficacia dello stesso, sarà rimessa alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva / Ente di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione / Ente di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Verona e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.


#### Art. 47 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Statutario si rinvia agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione aderisce e, in difetto di essi, alle norme del Codice Civile e disposizioni di leggi vigenti.

#### Art. 48 Approvazione Statuto

Il presente Statuto è stato approvato in occasione della Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione straordinaria il giorno 6 ottobre 2004.

Il Segretario



Tomelleri Andrea

Il Presidente



Cozzi Paolo

